

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PEDERZOLI

Seduta del 12/04/2022

FATTO

La ricorrente deduce di aver stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento nel mese di maggio 2013 che è stato estinto dopo il rimborso di 48 rate nel mese di giugno 2017; che il tasso di interesse previsto in contratto era pari al 13,719%; che le condizioni generali di contratto fanno riferimento a un piano di rimborso con "ammortamento alla francese". Eccepisce che non gli è stato consentito di assumere piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto poiché l'intermediario ha violato i canoni di buona fede, trasparenza e correttezza, sia in sede precontrattuale sia in sede esecutiva, dal momento che ha imposto una modalità di restituzione del finanziamento sulla base del piano di ammortamento alla francese che implica, nella sostanza, un maggior costo complessivo dell'operazione, rispetto a quello che il cliente avrebbe sostenuto se la banca avesse optato per altri metodi di ammortamento, come ad esempio quello a rata costante ma a regime semplice o l'ammortamento all'italiana.

Eccepisce l'assoggettamento a un costo latente in ragione della più lenta riduzione del debito residuo collegato alla prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale; che l'applicazione del medesimo TAN contrattuale può dar luogo a diverse prestazioni: l'ammontare degli interessi varia apprezzabilmente in funzione dei patti che ne regolano la produzione il pagamento. Nel caso di specie il prezzo del



finanziamento risulta essere indeterminato giacchè la Cassazione, a fini di trasparenza, ha più volte ribadito che, mentre non rileva la difficoltà del calcolo, rileva che il criterio di calcolo risulti con esattezza dal contratto: nel caso di specie, mancando ogni specifica in tal senso, deve ritenersi violato l'art. 124 TUB che prevede che il cliente consumatore ha diritto al confronto delle diverse offerte di credito sul mercato e alla ricezione di chiarimenti adeguati anche in ordine agli specifici effetti che può avere sulla sua posizione anche un determinato piano di ammortamento.

Conclude che la banca è incorsa in una grave responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in quanto non ha verificato e non si è sincerata che il consumatore avesse ben compreso la natura e i contenuti del contratto; che deve ritenersi ingannevole la pratica commerciale posta in essere dalla banca, dal momento che ha impedito la formazione di una scelta consapevole da parte del cliente; che è insufficiente la previsione contrattuale che afferma che l'ammortamento avviene in base a un piano alla francese a rata costante; che la determinazione della rata è frutto di una scelta esclusiva della banca che redige il contratto ma il cliente viene indotto a ritenere che non vi siano alternative al rimborso secondo il piano di ammortamento alla francese. Rileva che dalla documentazione contrattuale non emerge che vi sia stata sottoscrizione del piano di ammortamento e tantomeno una convenzione in forza della quale gli interessi maturati fossero considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale. Argomenta che il consumatore medio si trova di fatto in una condizione per cui non è in grado di accedere a una informazione per lui essenziale, nel senso che egli potrebbe in astratto ricalcolare il piano di ammortamento avvalendosi delle formule e delle norme e dei dati indicati in contratto, ma una tale operazione sarebbe eccessivamente gravosa e complessa per un soggetto considerato debole per antonomasia.

Eccepisce che il contratto, dunque, è affetto da un grave vizio del consenso, riconducibile a un'originaria carenza di informazioni essenziali circa la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese rispetto ad altri metodi; che se vi fosse stata adeguata informativa per il cliente, questi non avrebbe avuto alcun interesse – a parità di tasso, durata e capitale e in presenza di rate analoghe – a concludere con la banca un contratto con piano di ammortamento alla francese, in quanto molto più oneroso rispetto agli altri due metodi di ammortamento.

Sostiene che la scelta della banca di conteggiare l'importo dovuto a titolo di interessi sulla residua quota di capitale e non su quella che viene in scadenza è del tutto ingiustificata, dal momento che non risulta supportata da alcuna pattuizione contrattuale.

Precisa che al momento dell'estinzione anticipata (48esima rata) sono stati corrisposti alla banca interessi per € 7.466,86, calcolati – senza alcuna pattuizione – sul capitale residuo, che risulta somma di gran lunga maggiore a quella che sarebbe stata corrisposta laddove fosse stata applicata l'altra metodologia di imputazione degli interessi, ovvero quella di applicazione del tasso al capitale in scadenza.

In ragione di ciò chiede in via principale, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c., nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 12.066,11; in via subordinata, il ricalcolo degli interessi in applicazione del tasso BOT vigente nei dodici mesi antecedenti alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 7, TUB, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 11.595,39; in via ancora subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso alla quota capitale in scadenza, nonché la condanna alla restituzione dei maggiori oneri sostenuti, pari a complessivi € 4.831,17; in ogni caso, il rimborso delle spese di assistenza, quantificate in € 400,00.

L'intermediario, costituendosi, eccepisce in via preliminare il ricorso è da considerarsi inammissibile, in quanto non ha ad oggetto l'accertamento di un diritto ma sollecita



l'esercizio di attività consulenziale preclusa all'ABF; nel merito, l'analisi della documentazione contrattuale, redatta in modo conforme alle previsioni normative in materia di trasparenza bancaria, rivela che alla cliente sia stata garantita la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, tant'è che il contratto riporta una chiara specificazione delle modalità di calcolo degli interessi; che il piano di ammortamento alla francese prevede una rata costante, composta da una quota interessi decrescente, calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l'importo della rata e quello della quota interessi; che secondo il regime finanziario dell'interesse (o capitalizzazione) semplice, si tiene distinto per l'intero periodo il capitale dagli interessi e dunque la quota interessi di ogni singola rata non viene capitalizzata, come nel caso del regime finanziario dell'interesse composto, non venendo aggiunta al debito residuo su cui verranno poi calcolati gli interessi della rata successiva; che la giurisprudenza ha più volte confermato che nei contratti di mutuo con ammortamento c.d. "alla francese" il fenomeno anatocistico non sia concettualmente configurabile; la pretesa di rifusione delle spese di assistenza è del tutto arbitraria, dal momento che il carattere stragiudiziale della controversia fa sì che l'avvalimento di un difensore sia frutto di una scelta del tutto libera e non necessaria del cliente.

Per tali ragioni l'intermediario chiede che il ricorso venga respinto.

Nelle repliche il ricorrente precisa che il ricorso non ha oggetto l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e tantomeno riguarda la presunta violazione del divieto di anatocismo o della capitalizzazione composita; che la questione attiene alla violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sulla banca e della mancata ricomprensione nel testo contrattuale del regime finanziario applicato e del criterio di imputazione degli interessi; rileva che l'intermediario non ha assunto alcuna posizione in merito alla mancata informazione al consumatore, all'atto della sottoscrizione, del maggior costo implicito sotteso alla metodologia di ammortamento denominata piano di ammortamento alla francese rispetto ad altre modalità di restituzione del finanziamento. Puntualizza che il monte interessi corrispondente all'effettivo costo del finanziamento dipende oltre che dal TAN, anche dal regime finanziario impiegato e che questo particolare aspetto non è stato pubblicizzato dalla banca nel contratto di finanziamento, ed è stato "taciuto" al consumatore che associa esclusivamente al TAN la misura del prezzo; ne consegue che il prezzo del finanziamento è indeterminato. La Cassazione ha precisato, in un ultimo arresto del 2021, che la sanzione ex art. 117, comma 7, TUB si applica ogni volta che si ponga un problema di trasparenza del costo del finanziamento, ovvero sia di opacità dell'operazione, che non consenta all'utilizzatore di conoscere l'effettivo costo dell'operazione in essere; che la trasparenza contrattuale non deve essere intesa solo come onere di conoscibilità delle condizioni ma come un obbligo di informazione che grava sul contraente forte. In un recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 8770 del 12.05.2020), si è ribadita l'esigenza, ai fini di "una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale", di tener conto anche dei "cd. costi occulti", qual è, in difetto di pattuizione scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi, il "differenziale di costo" implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice". Le irregolarità rappresentate si traducono nella violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB.

Si riporta alle già rassegnate conclusioni .

Parte resistente a sua volta richiama le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Riassumendo le lunghe deduzioni, il ricorrente intestatario di un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento stipulato nel 2013 e anticipatamente estinto nel mese di giugno del 2017, censura l'opacità del contratto, in quanto esso non riporterebbe, oltre al TAN, altre indicazioni fondamentali ai sensi dell'art. 117 TUB, come il "criterio di imputazione degli interessi" e il "regime finanziario, ecc.". Invoca quindi il ricorrente: in via principale l'applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.; in via subordinata l'applicazione del tasso BOT, ex art. 117, commi 4 e 7, TUB; in via ulteriormente subordinata, il ricalcolo degli interessi con applicazione del tasso al capitale in scadenza (e non al capitale residuo).

Ciò premesso, sulla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto volto a sollecitare un intervento di natura consulenziale precluso all'ABF, il Collegio ritiene che – lamentando il cliente il comportamento poco trasparente dell'intermediario, in violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza, tradottosi altresì nella indeterminatezza del prezzo del finanziamento- sia possibile qualificare il *petitum* come accertamento della nullità della clausola relativa agli interessi e la *causa petendi* nella mancanza di trasparenza nella rappresentazione del costo effettivo del finanziamento all'atto della stipula.

Venendo quindi al merito si evidenzia che il contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento cui si riferiscono le contestazioni del cliente reca tra le condizioni economiche: TAN del 13,71%, in base al quale è prevista la corresponsione di interessi corrispettivi per la complessiva somma di € 12.898,90.

L'art. 4 delle CGA prevede che "gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese. Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di prefinanziamento si sommano all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato in questo contratto (art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000).

In contratto è presente la dichiarazione della cliente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. – con cui ha approvato in forma specifica le clausole altrimenti vessatorie, tra le quali vi è specifica indicazione degli artt. 3 e 4 delle condizioni generali di contratto, che esplicitamente richiamano l'ammortamento secondo il modello c.d. "alla francese".

Il ricorrente dichiara di non aver ricevuto al momento della conclusione del contratto copia del piano di ammortamento e di non averlo sottoscritto: la copia del piano di ammortamento in atti risulta priva di firma. Si evidenzia che nelle disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" è stabilito ".... il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento...". Non consta vi sia stata da parte del Cliente alcuna richiesta inevasa di ricevere tale Piano di Ammortamento.

L'analisi del piano di ammortamento prodotto in atti dalle parti, evidenzia che si tratta di un piano di rimborso a rata fissa, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, secondo il modello c.d. "alla francese". Le tre grandezze (rata, quota capitale e quota interessi) sono tutte specificamente indicate nel piano di ammortamento.

Nell'ammortamento alla francese, posto che il capitale viene restituito più lentamente rispetto ad altre modalità di rimborso (si pensi, in particolare, al piano di ammortamento "all'italiana", ove la quota capitale è costante e la quota interessi è decrescente), ne



conseguono una sua intrinseca e connaturata maggiore onerosità di tale metodologia di rimborso.

L'analisi del contratto e del piano di ammortamento rivela comunque che:

- vi è una clausola che richiama l'ammortamento secondo la metodologia "alla francese" (art. 4 condizioni generali di contratto, sopra riprodotto);
- nel contratto è esplicitato l'importo della rata fissa mensile.

In base a quanto dichiarato dall'intermediario, il computo degli interessi è avvenuto mediante applicazione del tasso di interesse al debito residuo.

Il cliente rappresenta anche che nel corso delle trattative, l'intermediario avrebbe dovuto esplicitare l'esistenza di altre tipologie di ammortamento, meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto in contratto, al fine di consentirgli una comparazione tra metodologie. Si rileva che in base alle evidenze documentali, non si attesta lo svolgimento di una tale attività da parte dell'intermediario.

Comunque sia l'art. 1337 c.c. che prevede che: "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede"; sia l'art. 124 TUB, in materia di obblighi precontrattuali nell'ambito del credito ai consumatori, sia le Disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia, stabiliscono espressamente – al par. 4.2 (informazioni precontrattuali), sotto-paragrafo 4.2.2.1 (documenti informativi) della Sez. VII (credito ai consumatori) – i contenuti degli obblighi di informativa precontrattuale ricadenti sugli intermediari che offrono sul mercato prodotti di credito ai consumatori.

Pur non prevedendosi espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali, ove si voglia qualificare la eventuale condotta reticente e non esaustiva di tutti i possibili piani di ammortamento praticabili come contrastante con i canoni di trasparenza, buona fede e correttezza, ciò comporterebbe una tutela di carattere risarcitoria, che non è stata formulata dal ricorrente che ha formulato solo istanze restitutorie.

In relazione all'indeterminatezza del prezzo del finanziamento, in quanto, posto che nell'ambito dello stesso ammortamento alla francese a un determinato TAN il computo degli interessi varia a seconda che sia impiegato un regime semplice o composto di capitalizzazione, con asserita conseguente mancata esplicitazione contrattuale del criterio che comporterebbe il venir meno del requisito della determinabilità degli interessi, si osserva che l'analisi della normativa primaria e secondaria non sembrerebbe rivelare alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata).

Pur non prevedendo il contratto esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza), si rileva che nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso rateale, l'applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza) e che il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo.

Quanto alla eccezione mancata pattuizione scritta della deroga al principio secondo il quale gli interessi maturano esclusivamente sul capitale esigibile che renderebbe inefficace il meccanismo di cui all'ammortamento alla francese applicato, ove la quota interessi è stata computata mediante applicazione del tasso al capitale ancora non scaduto (residuo), si osserva che è lo stesso art. 1282 c.c. a contemplare la possibilità che il titolo o la legge lo prevedano in deroga al principio generale.

Il ricorso non merita quindi accoglimento.

A conforto di tale orientamento si richiama una altra pronuncia assolutamente in termini del Collegio di Torino per un caso analogo, nella riunione del 16/03/2022, alle cui ulteriori



condivise motivazioni integrative ci si riporta : “ [...] *Pregiudizialmente, parte resistente ha eccepito l'inammissibilità/irricevibilità della domanda in quanto il ricorso avrebbe la funzione di sollecitare un intervento consulenziale dell'ABF.*

L'eccezione deve essere tuttavia respinta in quanto la parte cliente ha contestato esplicitamente una determinata e circoscritta condotta della banca, che in fase precontrattuale si sarebbe resa responsabile di un comportamento opaco, in violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza, e in executivis si sarebbe altresì tradotta nella indeterminatezza del prezzo del finanziamento. Senza contare, inoltre, che la parte cliente ha anche individuato le disposizioni di diritto che sarebbero state violate dalla banca nell'attuazione della condotta contestata ed ha formulato precise istanze, sia in relazione al ricalcolo degli interessi, sia al quantum delle somme chieste in ripetizione.

In ogni caso, nel merito, la domanda è infondata.

Quanto al rapporto contrattuale, le parti hanno prodotto evidenza del contratto di finanziamento (contro cessione del quinto) stipulato dalla cliente il 12 settembre 2016.

Il contratto riporta un TAN del 6,74%, in base al quale è prevista la corresponsione di interessi corrispettivi per la complessiva somma di € 8.185,95.....

parte cliente afferma di non aver mai ricevuto (se non successivamente a una propria richiesta, posteriormente all'estinzione anticipata del finanziamento) copia del piano di ammortamento e di non averlo mai sottoscritto.

Parte cliente ricorda inoltre che l'ammortamento alla francese, posto che il capitale viene restituito più lentamente rispetto ad altre modalità di rimborso (si pensi, in particolare, al piano di ammortamento «all'italiana», ove la quota capitale è costante e la quota interessi è decrescente), comporta una sua intrinseca e connaturata maggiore onerosità di tale metodologia di rimborso.

Così ricostruiti i fatti, la parte cliente lamenta, innanzi tutto, la presunta violazione dei canoni di trasparenza, buona fede e correttezza per omessa informativa sui maggiori costi «latenti» implicitamente riconnessi alla metodologia di ammortamento alla francese e per la mancata tempestiva consegna del piano di ammortamento, di cui si lamenta altresì la mancata sottoposizione al cliente «per accettazione in forma scritta».

Senonché, l'informativa precontrattuale e contrattuale relativa ai costi del finanziamento appare sufficientemente completa, tanto più che la parte cliente ha dichiarato di aver espressamente approvato le clausole contrattuali che direttamente richiamano il piano di ammortamento (artt. 5 e 6 delle condizioni generali di contratto).

Infatti, il contratto contiene la dichiarazione del cliente – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. – di approvare in forma specifica le clausole altrimenti vessatorie, tra le quali vi è specifica indicazione degli artt. 5 e 6 delle condizioni generali di contratto, che esplicitamente richiamano l'ammortamento secondo il modello c.d. «alla francese», come in effetti risulta dal piano di ammortamento, da cui si evince l'esistenza di un piano di rimborso a rata fissa, con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, per l'appunto secondo il modello c.d. «alla francese».

Inoltre, con riferimento in particolare a quanto postulato dalla parte cliente – secondo la quale, nel corso delle trattative, l'intermediario avrebbe dovuto rendere edotto il cliente dell'esistenza di altre tipologie di ammortamento, intrinsecamente meno onerose rispetto al piano di ammortamento proposto, al fine di consentire una comparazione tra metodologie –, la scelta di avvalersi di un piano di ammortamento «alla francese» (intrinsecamente più oneroso rispetto ad altre tipologie di ammortamento) deve essere ascritta alla discrezionalità imprenditoriale dell'operatore bancario e finanziario, che – in forza dei principi di cui all'art. 41 Cost. e all'art. 1422 c.c. (i.e. libertà d'iniziativa economica in un contesto di libera concorrenza; autonomia negoziale) – deve ritenersi libero di



praticare le pricing policies che ritiene più opportune in ragione del contesto di mercato in cui opera.

D'altro canto, così facendo l'intermediario, si assume il rischio che la potenziale clientela, ritenendo magari troppo esoso il rimborso «alla francese», possa rivolgersi a intermediari concorrenti che eventualmente concedano crediti rimborsabili secondo modalità di ammortamento ontologicamente meno onerose (ad es., mediante piani di rimborso «all'italiana»).

Con ciò resta ferma, naturalmente, la necessità che l'intermediario – in virtù della disciplina legale e regolamentare di trasparenza – renda note le condizioni economiche applicate al contratto, in modo che – rispetto ad esso – possa formarsi una volontà contrattuale pienamente consapevole. Ma questo non vuol dire che – in forza delle clausole generali di trasparenza e buona fede – l'intermediario bancario e finanziario sia tenuto a informare la clientela della maggiore onerosità intrinseca del piano di ammortamento prescelto per pricing policy rispetto ad altre tipologie di ammortamento meno onerose (anche nel caso in cui non intendesse praticarle ma che sono potenzialmente praticabili sul mercato da altri operatori). Diversamente, si dovrebbe ritenere che gli operatori bancari e finanziari siano assoggettati a obblighi di «trasparenza di mercato», significativamente più ampi rispetto a quelli propri di «trasparenza contrattuale» (cioè non limitati a sopperire alla normale asimmetria informativa del cliente rispetto all'intermediario, ma funzionali a rimediare a una presunta non conoscenza, da parte del cliente, delle altre opportunità rintracciabili sul mercato).

In ogni caso, tenuto anche conto dell'art. 1440 c.c., la condotta reticente, opaca o scorretta di uno dei contraenti (non tale da costituire causa di un vizio del consenso) non incide – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – sulla validità del contratto, benché senza detta condotta questo sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma radica l'obbligazione risarcitoria in capo al contraente in mala fede. Di conseguenza, rispetto a condotte come quella contestata in questa sede dalla parte cliente, l'ordinamento appresterebbe al più una tutela di carattere risarcitorio, che però non è stata chiesta.

Quanto poi alla censura afferente alla mancata accettazione «in forma scritta» del piano di ammortamento, si rileva che essa, sia pure per relationem, invece sussiste, dato che – come si è già ricordato – le clausole di cui agli artt. 5 e 6 delle condizioni generali di contratto, che al piano di ammortamento direttamente rinviano, sono state specificamente approvate per iscritto.

Passando alla lamentata presunta indeterminatezza del «prezzo» del finanziamento, dall'analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata). D'altra parte, le stesse difese della parte cliente riconoscono che – sebbene con difficoltà per un soggetto dotato di comuni conoscenze – l'individuazione del criterio di imputazione degli interessi nel caso de qua – in forza dei dati contrattuali – sia comunque desumibile mediante un'analisi matematico-finanziaria, sicché il requisito dell'indeterminatezza non può essere riscontrato.

Infine, quanto alla presunta violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. (mancata pattuizione scritta della deroga al principio della maturazione degli interessi sui soli crediti liquidi ed esigibili), ferma l'ammissibilità – nell'ordinamento – di rapporti obbligatori pecuniari in cui gli interessi maturino su capitali non ancora esigibili (posto che è lo stesso art. 1282 c.c. a prevedere la possibilità che «il titolo» o «la legge» lo prevedano in deroga al principio generale), si rileva che: (i) nel caso di specie, il contratto non prevede esplicitamente che il calcolo degli interessi avvenga mediante applicazione del tasso al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (ii) nella prassi bancaria consolidata, in caso di mutui a rimborso



*rateale, l'applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo (e non al capitale in scadenza); (iii) il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata, le somme dovute a titolo di interessi e di capitale, oltre al debito residuo.
Per gli esposti motivi, nessuna delle doglianze della parte cliente può essere, in definitiva, accolta.”*

PER QUESTI MOTIVI**Il Collegio non accoglie il ricorso.****IL PRESIDENTE**Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA